

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Procedimento penale n. 2022/2017 R.G.N.R. Mod. 21/P.M. dott. Andrea Sacchetti
Indagato: Giuseppe Scattone
Persona offesa: Gennaro Baccile

Alla Segreteria del
Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano
-dott. Andrea Sacchetti-
Piazza Tribunale n. 1
39100 BOLZANO (BZ)
Fax 0471.226621
(Art. 126 D.Lgs. 28.07.1989, n. 271)

MEMORIE E RICHIESTE SCRITTE EX ARTT. 90, 121 E 410 C.P.P.

Il sottoscritto dott. **Gennaro Baccile**, nato a Crecchio (CH) il 19.09.1951 e domiciliato in Ortona (CH) alla via Giovanni XXIII, 188, C.F.: BCC GNR 51P19 D137I, in veste di Presidente Onorario della SOS UTENTI, Associazione non lucrativa a difesa degli utenti, con sede in Ortona (CH), alla via Giovanni XXIII, 188\190. C.F.: 97398710588, iscritta al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 525/2007, portatrice di interessi diffusi, difeso dall'avv. **Luigi Iosa**, del Foro di Foggia, e **domiciliato**, ex art. 33 D.Lgs. 28.07.1989, n. 271, presso il suo studio in Campobasso alla via Umberto I n. 18/A, come risulta in atti,

PREMESSO CHE:

- a seguito di denuncia-querela, depositata in data 08.03.2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Ortona (CH), veniva aperto presso codesta Procura della Repubblica il procedimento penale n. 2022/2017 R.G.N.R. contro noti per il reato di cui all'art. 479 c.p. dove lo scrivente riveste la qualità di **persona offesa**;
- in data 15.05.2017 il P.M. competente, dott. **Andrea Sacchetti**, formulava **richiesta di archiviazione**, adducendo motivazioni non condivisibili sotto il profilo logico-giuridico;
- tale richiesta di archiviazione veniva notificata al difensore domiciliatario, a mezzo fax, in data 26.05.2017.

Tanto premesso, nella sua prefata qualità ed ai sensi di legge,

CHIEDE

alle SS.VV. Ill.me, ognuna in parte qua, di **revocare** la richiesta di archiviazione, nonché di non



accoglierla e di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio¹ e, all'esito della stessa, disporre la prosecuzione delle indagini preliminari oppure quanto stabilito dall'articolo 409, 5° comma, c.p.p., per i seguenti

MOTIVI:

1. INCOMPLETEZZA DELLE INDAGINI PRELIMINARI. REVOCA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE.

Il Pubblico Ministero, nonostante le precise volontà del legislatore (Cfr. Legge 16.12.1999, n. 479 - c.d. Legge Carotti), non ha dato luogo alla necessaria "completezza" delle indagini preliminari omettendo, attraverso i rituali strumenti investigativi, l'assunzione di elementi di prova utili al caso che ci occupa. In particolare, il P.M. non ha svolto la benché minima indagine sulla presunta *falsa perizia (ex art. 373 c.p.p)* consumata dall'indagato, denunciata, oltre al falso ideologico, dalla persona offesa in data 08.03.2017. Ciò è grave e non può sfuggire all'attenzione dello stesso titolare dell'azione penale che, *rebus sic stantibus*, dovrebbe *revocare* la richiesta di archiviazione *de qua*.

2. PRESUNZIONE "ASSOLUTA" DI NON COLPEVOLEZZA DELL'INDAGATO. OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE.

In pieno contrasto con la Carta Costituzionale, che all'art. 27 prevede una presunzione "relativa" di non colpevolezza dell'imputato, la Pubblica Accusa ha liquidato la vicenda in parola con una motivazione oltremodo garantista per colui che è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto e punito dall'art. 479 c.p., definendo in astratto - *senza alcun riscontro obiettivo e fattuale* - la sua condotta scevra da rilevanza penale², applicando

¹ "Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 410 del c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento *de plano* esclusivamente in due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò è impugnabile con il ricorso per cassazione. Ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi di prova indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengono a una valutazione prognostica dell'esito della «investigazione suppletiva» e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Quindi, ai fini della delibazione di ammissibilità dell'atto d'opposizione, il giudice può valutare solo ed esclusivamente la specificità della richiesta investigativa, in ordine all'indicazione da parte dell'opponente del tema e delle fonti di prova, con la conseguenza che la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende già di per sé ammissibile l'opposizione della p.o. ed impone al G.I.P. di procedere in contraddittorio tramite la fissazione della camera di consiglio". (Ex plurimis Cass. Pen., Sez. VI, 02.09.2014, (03.07.2014) n. 36641 - Pres. DE ROBERTO - Rel. DE AMICIS - P.M. CESQUI - conf.: Cass. Pen., Sez. VI, 13.02.2009, n. 243852; Cass. Pen., IV Sez., 30.03.2007 n. 13200 e Cass. Pen., Sez. VI, 13.02.2003, n. 225446).

² Il P.M. nell'opposta richiesta di archiviazione scrive testualmente: "...difetta la prova che tale falsità sia stata posta in essere in maniera cosciente e volontaria, ben potendosi prospettare che la

impropriamente, in questo modo, un principio (sconosciuto al nostro ordinamento giuridico) di presunzione "assoluta" di non colpevolezza dell'indagato. Inoltre, l'articolo 112 della Costituzione stabilisce che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Il nostro processo penale, infatti, è un processo bifasico con finalità eterogenee, dove il Pubblico Ministero ha l'obbligo costituzionale di accertare - mediante le indagini preliminari - il "*fumus commissi delicti*" e, di conseguenza, di esercitare l'azione penale, mentre il Giudice ha l'obbligo di accertare, attraverso il dibattimento e rispettando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'effettiva colpevolezza dell'imputato. Di talché, il P.M. *presume* che ci sia stato il reato e il Giudice *accerta* in concreto che esso ci sia stato. Alla luce di ciò, non è ammesso invertire, nelle rispettive valutazioni dei due Magistrati, i diversi ruoli istituzionali imposti dalla legge. Questo concetto, molto elementare, dovrebbe evidenziare - in maniera chiara - il *perimetro di azione* nel nostro processo penale del *Pubblico Ministero*, del *Giudice per le indagini preliminari* o dell'*udienza preliminare* e del *Giudice del dibattimento*. Il Pubblico Ministero stranamente, nel caso di specie, ha indossato gli abiti del Giudice, formulando una *richiesta di archiviazione* principalmente per mancanza di *dolo* in capo dott. Giuseppe Scattone, che avrebbe agito, a suo dire, colposamente per *incapacità professionale*. Queste valutazioni del Pubblico Ministero, alla luce di quanto affermato in precedenza, esulano dal suo ruolo e rientrano - senza dubbio - nei poteri del *Giudice dibattimentale*. La conferma di quanto appena detto la troviamo negli arresti giurisprudenziali della stessa Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "*il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3°, deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate*" (Cfr. *Cass. Pen., Sez. II, Sent. del 23.10.2015, n. 42764*). Pertanto, il giudizio prognostico sulla eventuale *superfluità* della fase dibattimentale non può essere incentrato dal Pubblico Ministero sull'*elemento soggettivo* del reato, cioè sul *dolo*.

3. SUSSISTENZA DEI REATI DENUNCIATI.

Per comprendere bene il difetto di valutazione, circa la infondatezza della notizia di reato, in cui è incorso il Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione, è indispensabile fare alcune necessarie considerazioni sui *reati di falso* e sui *reati contro l'amministrazione della giustizia* contemplati nel nostro ordinamento giuridico. Con il termine falso si intende una situazione idonea a far apparire la realtà diversa da quella che è veramente, allo scopo di produrre un giudizio contrario al vero. I delitti contro la fede pubblica sono ricondotti, dal nostro legislatore, all'interno del Titolo VII del Libro II del codice penale. La categoria delle falsità documentali, denominata falsità in atti, pubblici o privati, è contenuta all'interno del Capo III. All'interno dell'ampia categoria dei reati di falso

stessa sia riconducibile ad un coefficiente psicologico di imperizia e ad un atteggiamento di colposa incapacità professionale...che pertanto gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio relativamente alla fattispecie di cui agli artt. 479 c.p..."

ve ne sono alcuni destinati a trarre in inganno un numero ristretto di soggetti, se non anche uno solo, ed altri che hanno la capacità di ingannare un numero indeterminato di persone. La caratteristica che preme evidenziare, all'interno dei reati di falso, è la loro capacità di attentare alla genuinità ed alla veridicità dei mezzi probatori, intendendosi, come tali, non solo quelli che possiedono un valore all'interno del processo, ma anche gli oggetti e le dichiarazioni che, secondo il costume, godono di un particolare credito nei rapporti di vita sociale. Per quanto riguarda le falsità documentali, l'azione si svolge su scritti che vanno sotto il nome di documenti (atti pubblici o scritture private). Con il termine documento, in linea di prima approssimazione, possiamo intendere lo scritto, anche se recepito all'interno di un programma informatico, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà, diretto ad una persona determinata. Affinché si possa parlare di documento è necessaria, innanzitutto, la forma scritta; sebbene esistano mezzi di rappresentazione del pensiero umano capaci di possedere una efficacia probatoria ben maggiore rispetto alla scrittura (basti pensare alla fotografia, alla cinematografia o alla videoregistrazione), è indubbio che la scrittura sia indispensabile, come confermato dal fatto che il nostro codice penale disciplina anche le falsità in atti pubblici. In secondo luogo, affinché si possa parlare di "documento", è necessaria la riconoscibilità dell'autore, ovvero il soggetto, pubblico o privato, dal quale lo scritto proviene, non costituendo documento lo scritto anonimo. L'autore del documento non è sempre e comunque il soggetto che lo ha scritto, posto che chi scrive può essere semplicemente un dattilografo. Possiamo affermare che l'autore è colui in nome del quale lo scritto è formato. Ecco l'importanza di un altro elemento ai fini della identificazione di documento, ovvero la sottoscrizione, l'apposizione della firma in calce allo scritto. Per aversi una valida sottoscrizione occorre che sia effettuata a mano anche se non si richiede che vi sia l'esatta indicazione del nome e del cognome, essendo sufficiente che la sottoscrizione consenta di individuare il soggetto che l'abbia apposta. È valida la firma illeggibile, la sigla o altri segni abbreviativi, se preceduti dalla qualifica del soggetto. Negli atti pubblici la sottoscrizione può essere sostituita da stampiglie personali, se la legge non richiede l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore del documento. Il documento, come ovvio, possiede un determinato contenuto che può consistere sia nella narrazione di un fatto (documento espositivo) che in una dichiarazione di volontà (documento dichiarativo): l'orientamento dominante ritiene che non sia necessario che il documento esprima una volontà giuridicamente rilevante. Per tale motivo ci si domanda se un atto nullo possa essere considerato come documento. L'impostazione maggioritaria, in dottrina, afferma che non possano assumere la qualifica di documenti gli scritti assolutamente nulli o inesistenti, non essendo in grado di produrre effetti giuridici, al contrario degli atti annullabili. Altra distinzione che si rinviene nella manualistica è quella tra documenti intenzionali, precostituiti per la prova, creati, fin dall'inizio, per comprovare un certo fatto (certificati, processi verbali), e documenti occasionali, che assumono un valore probatorio solo in un secondo momento (corrispondenza). Ma la principale divisione dei documenti è quella che si ha tra atto pubblico e scrittura privata. L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., è il documento redatto, con le apposite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da esso compiuti. L'incertezza della determinazione del concetto di

atto pubblico emerge con tutta evidenza nel momento in cui si rapporta il medesimo con altri particolari documenti pubblici di cui si fa menzione all'interno delle singole norme incriminatrici. Così, in merito alla distinzione tra atto pubblico e certificazione amministrativa, si ritiene che quest'ultima si caratterizzi per avere contenuto ed efficacia meramente dichiarativa di scienza o di verità e per il fatto che quanto da questa attestato non ricade direttamente sotto la percezione del pubblico ufficiale, risultando *aliunde*. La scrittura privata si desume per esclusione da quella di atto pubblico. Possiamo considerare tale ogni documento che non presenti le caratteristiche dell'atto pubblico e, quindi, non solo il documento formato da un soggetto privato, ma anche quello redatto da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni. Alcune scritture private, per la loro particolare importanza, vengono equiparate, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, agli atti pubblici. Basti pensare al testamento olografo, alle cambiali e ad ogni altro titolo trasmissibile per girata o al portatore. La normativa in materia di falso prende in considerazione anche le copie autentiche di atti pubblici e privati. La copia consiste nella riproduzione fedele di un documento, effettuata con qualsiasi mezzo, anche meccanico, ed è autentica se rilasciata da un pubblico ufficiale che ne garantisce la conformità all'originale (ad esempio, il verbale di una seduta comunale). Diversi dalle copie sono gli attestati sul contenuto di atti, come le certificazioni parziali del contenuto di altri atti, che non riproducono integralmente il contenuto di questi ultimi. L'oggetto giuridico dei reati di falso è da individuare nella fede pubblica, intesa fin dalla dottrina più remota, come la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, documenti, ecc.), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante. Affinché la fiducia assuma il carattere di fede pubblica non è necessario che sussista una particolare norma che la imponga, in quanto sono le abitudini e le necessità della vita sociale che la fanno sorgere, motivo per il quale riteniamo che la fede pubblica sia un fenomeno collettivo, un "costume sociale". Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità: *"In tema di oggettività giuridica nei delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre a un'offesa alla fiducia collettiva in determinati atti, simboli o documenti - bene oggetto di primaria tutela - anche un'ulteriore attitudine offensiva degli atti stessi in riguardo alla concreta incidenza che esercita nella sfera giuridica del singolo privato, con la conseguenza che il soggetto denunciante-danneggiato è legittimato a proporre l'opposizione contro la richiesta di archiviazione del p.m., spettandogli i diritti e le facoltà previsti per la parte offesa"* (Cass. Pen., SS.UU., sentenza 25.10.2007, n. 46982). L'art. 479 c.p., in particolare, punisce il pubblico ufficiale il quale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, attesta come da lui ricevute dichiarazioni al medesimo non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si tratta di un atto genuino ma non veridico, in quanto contenente dichiarazioni non conformi al vero. In tema di falsità ideologica, l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (Cass. Pen., Sez. V, sentenza 13.01.2009, n. 7718). L'incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa

ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (Cass. Pen., Sez. V, sentenza 09.01.2009, n. 18191). Il **dolo** richiesto per la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico è **generico** e, anche se non è *in re ipsa*, consiste nella consapevolezza della falsa attestazione, la quale va desunta dalla concreta condotta tenuta dall'agente. I delitti contro l'amministrazione della giustizia, invece, sono contenuti nel Titolo III del Libro II del nostro codice penale. Il bene giuridico tutelato dai delitti in esame può individuarsi, in via generale, nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Il legislatore ha inteso il concetto di "amministrazione della giustizia" in senso molto ampio, sì da ricomprendervi tanto i reati che intralciano il normale e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sue varie fasi procedurali, quanto i reati che non attengono direttamente all'amministrazione giudiziaria, ma riguardano attività abusive dei privati che tendono a sostituirsi alla stessa. La maggior parte dei delitti oggetto del discorso, dal punto di vista strutturale, sono prevalentemente reati di pericolo concreto, essendo sufficiente per la punibilità dell'agente che il fatto oggetto d'incriminazione sia idoneo a porre in pericolo il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, la falsa perizia o interpretazione, di cui all'art. 373 c.p., è il reato attribuibile all'interprete, ovvero al perito che, nominato da un Giudice per esprimere il proprio parere nel corso di un giudizio, renda un parere o interpretazione falsata, oppure affermi dei fatti non conformi alla realtà. Si tratta di un reato proprio che secondo la letterale dizione dell'art. 373 c.p. può essere commesso solo dal perito o dall'interprete. Dette persone acquistano la qualità di perito, interprete o consulente non appena nominate dal Giudice. Secondo l'interpretazione più accreditata il parere o l'interpretazione è mendace quando non corrisponde all'intimo convincimento di chi li emette, contrastando in tal modo con l'obbligo di accertare la verità assunto col giuramento. Risulta peraltro evidente che l'accertamento di una simile divergenza tra giudizio manifestato all'esterno e intimo convincimento è di assai difficile dimostrazione. Il **dolo** è **generico** e consiste nella volontà di dare il parere o l'interpretazione sapendo che non rispecchiano la verità dei fatti. Trova applicazione la scriminante di cui al 1° comma dell'art. 384 c.p. e l'istituto della ritrattazione ex art. 376 c.p. come causa speciale di esclusione della punibilità. Le circostanze aggravanti sono le medesime previste dall'art. 375 per la falsa testimonianza. Fatte queste necessarie premesse sulle fattispecie incriminatrici disciplinate dagli articoli 373 e 479 c.p., è il caso di spiegare, sia pure brevemente, il **principio di specialità** nel diritto penale. Esso è disciplinato dall'art. 15 c.p., il quale così recita: "*Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*". Tale criterio consente di escludere la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici ogniquale volta uno stesso fatto risulti, *prima facie*, sussumibile in due o più fattispecie astratte. In particolare, attraverso il meccanismo previsto dalla disposizione in esame, il diritto penale garantisce l'applicazione della regola del *ne bis in idem* sostanziale, per il quale il reo non può essere punito per più di una volta in relazione al medesimo fatto. L'istituto in oggetto è stato, ed è tuttora, al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale concernente l'individuazione dei caratteri e dei requisiti sulla base dei quali una legge o una disposizione di legge possa definirsi speciale rispetto ad un'altra. Preliminarmente si deve osservare che la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora giunte ad una posizione unitaria; invero, la disquisizione verte sugli ambiti di operatività del principio in esame e cioè se esso debba applicarsi solo all'ipotesi di integrale



sovrapposizione delle fattispecie astratte concorrenti ovvero anche al caso in cui la sovrapposizione risulti solo parziale. Secondo il primo orientamento, una norma è speciale quando presenta alcuni elementi specializzanti che si aggiungono a quelli costitutivi della norma generale e che ne determinano la riduzione della sfera di applicazione; ciò vuol dire che il fatto concreto, qualora la disposizione speciale non esista, verrebbe sussunto in quella generale. Si deve osservare che la specialità di una norma rispetto ad un'altra, oltre al caso appena descritto, che rientra appieno nella tipologia della specialità per aggiunta, è rinvenibile anche nell'ipotesi in cui venga a realizzarsi un rapporto di genere a specie tra uno o più elementi costitutivi delle diverse fattispecie (specialità per specificazione). Di talché, mentre nella specialità per specificazione la fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descrittivi della fattispecie speciale, nella specialità per aggiunta è, invece, la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi descrittivi di quella generale, oltre all'elemento aggiuntivo che la caratterizza. Le ipotesi fin qui descritte rientrano nella cosiddetta specialità "unilaterale", mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che il congegno predisposto dall'art. 15 c.p. sarebbe applicabile anche quando un fatto concreto risulti sussumibile in più fattispecie astratte che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri, generici o tipizzanti, diversi, fenomeno questo meglio descritto come specialità "bilaterale" o "reciproca". Secondo questo orientamento il concorso apparente di norme si risolverebbe con l'applicazione della disposizione caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra in relazione alla concreta fattispecie. La maggiore specialità dovrebbe essere individuata sulla base dei seguenti criteri: a) il contesto normativo in cui la norma è collocata (specialità tra leggi); b) i soggetti destinatari dell'obbligo penale (specialità tra soggetti) e, per ultimo, il maggior numero di elementi tipizzanti che rendono la fattispecie astratta più vicina al fatto concreto. Tuttavia, alcuni autori sostengono che il concorso apparente di norme risulti sussistere esclusivamente quando il rapporto tra le fattispecie astratte si atteggi nella "specialità reciproca per specificazione" e "parte per specificazione e parte per aggiunta", escludendolo ogniqualvolta esso si ponga nei termini della "specialità reciproca bilateralmente per aggiunta", laddove entrambe le fattispecie presentano un elemento aggiuntivo rispetto all'altra. Secondo una diversa interpretazione, il rapporto di specialità bilaterale o reciproca non determinerebbe l'applicazione dell'art. 15 c.p., con la conseguenza che il concorso tra le disposizioni incriminatrici sarebbe "formale" e non "apparente". Un ulteriore indirizzo dottrinale estende l'applicazione del principio di specialità anche alla c.d. "specialità in concreto"; in altre parole, l'articolo 15 c.p. dovrebbe essere applicato anche quando il rapporto di specialità non è ravvisabile tra le due fattispecie incriminatrici astratte, ma quando, in dipendenza delle specifiche modalità con cui si manifesta il "fatto concreto", questo sia riconducibile in tutti i suoi elementi ad entrambe le figure di reato. Tale impostazione troverebbe conferma nella lettera della norma e, in particolare, nella locuzione "stessa materia" che non si riferirebbe, come invece sostenuto da autorevole dottrina, al bene protetto dalle fattispecie astrattamente considerate, bensì al fatto concreto ad esse riconducibile. In merito, si rileva che tra i pregi di siffatta interpretazione vi è senza dubbio quello di escludere la configurabilità di ipotesi di concorso prive di qualsiasi fondamento, come ad esempio nel caso in cui il reo si sia impossessato di una cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia; in questo caso, seguendo la tesi dell'identità del bene giuridico tutelato, dovrebbe ritenersi sussistente il concorso formale tra il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p. e il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.,

visto che la prima fattispecie tutela il patrimonio e la seconda la libertà morale. Questo orientamento è stato di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che, pronunciando sul concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e la frode fiscale, ha escluso che l'identità del bene giuridico tutelato sia di per sé dimostrativa della operatività del principio di specialità, il quale, al contrario, "è basato sul medesimo fatto di rilievo penale e non sul medesimo bene giuridico." Tuttavia, a prescindere dalla disquisizione attinente al significato da attribuire alla locuzione "stessa materia", altri autori ritengono che il criterio della "specialità in concreto" non sarebbe rinvenibile nella disciplina contenuta nell'art. 15 c.p., che regola in modo inequivoco i casi in cui sussiste un rapporto di specialità tra disposizioni penali, la cui instaurazione non può farsi dipendere da un fatto concreto. Per ultimo, è necessario analizzare, seppur succintamente, gli altri criteri, della sussidiarietà e della consunzione, che una parte della dottrina e della giurisprudenza utilizzano per la verifica della sussistenza del concorso apparente di norme e per l'individuazione della disposizione applicabile al caso concreto. In particolare, sussiste il rapporto di sussidiarietà tra norme qualora queste prevedano stati o gradi diversi di offesa, di talché dovrà considerarsi sussidiaria quella disposizione che disciplina un grado di offesa meno grave rispetto ad un'altra considerata principale. La norma sussidiaria resterà assorbita da quella principale, per cui l'applicazione di questa esclude l'applicabilità della prima. Secondo il principio di consunzione quando una norma risulta di più ampia portata rispetto ad un'altra, tale da assorbire il contenuto di quest'ultima, troverà applicazione esclusivamente la prima. In ispecie, il principio in esame sarà operante ogniqualvolta la commissione di un reato più grave comporti la realizzazione di uno meno grave, con la conseguente consumazione del disvalore del secondo reato in quello del primo. Tra le più importanti obiezioni che vengono mosse ai criteri appena descritti è che tali meccanismi non sarebbero normativamente previsti e, pertanto, vertendosi in tema di diritto penale, non potrebbero essere applicati. Inoltre, per quanto riguarda il principio di consunzione, si pone la problematica questione di individuare quali siano gli elementi sulla base dei quali si possa tranquillamente concludere che una norma è di più ampia portata rispetto ad un'altra. Di contro, è importante evidenziare che autorevole dottrina rinviene il fondamento normativo del criterio di sussidiarietà nelle formule che vengono spesso utilizzate in apertura delle disposizioni incriminatrici, quali, a titolo meramente esemplificativo, *"qualora il fatto non costituisca più grave reato"*, *"fuori del caso indicato nell'art...."*, mentre, il criterio della consunzione sarebbe disciplinato dalla disposizione relativa al reato complesso di cui all'art. 84 del c.p., il quale stabilisce che *"le disposizioni degli articoli precedenti (concernenti il concorso di reati) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato. [...]"*. Ciò premesso, nel caso di specie, non si comprende perché il Pubblico Ministero, dott. Andrea Sacchetti, abbia contestato all'indagato, dott. Giuseppe Scattone, il solo reato di falso ideologico in atto pubblico, disciplinato dall'art. 479 c.p., e non anche (o da sola) la *falsa perizia*, disciplinata dall'art. 373 c.p. - Quest'importante circostanza impone un necessario approfondimento investigativo da parte dell'Autorità Giudiziaria preposta, al fine del corretto esercizio dell'azione penale. Ma vi è di più: 1) mentre il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione del 10.05.2017, parla di assenza di movente in capo all'indagato, si dimentica o si ignora del tutto che il dott. Giuseppe Scattone è un ex dirigente in pensione della Banca d'Italia; 2) mentre il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione del 10.05.2017, parla di assenza di dolo, si dimentica



o si ignora che la coscienza e volontà di porre in essere la falsità da parte dell'indagato risiedono proprio nella sua indiscussa qualificazione professionale, atteso che il dott. Giuseppe Scattone conosce benissimo la verità contabile rilevata dalla Banca D'Italia in tema di tassi di interesse ex art. 51 del Testo Unico bancario (T.U.B.); 3) mentre il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione del 10.05.2017, parla di *notitia criminis* infondata, si dimentica o si ignora che la determinazione di un T.E.G. o T.A.E.G. è un'operazione matematica e non è oggetto di valutazione giuridica. Pertanto, nell'incertezza, il dott. Giuseppe Scattone avrebbe dovuto prospettare due soluzioni e lasciare al Magistrato le decisioni giuridiche. L'indagato, invece, ha deciso giuridicamente la soluzione matematica più consona agli scopi delittuosi. In altre parole, per la sua fisionomia professionale, il dott. Giuseppe Scattone non può non sapere come vada davvero determinato un Tasso Effettivo Globale (T.E.G) e non può non sapere che le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di legge antiusura, riferibili alle aperture di credito in C.\C., sono manifestamente errate, come acclarato ormai da anni dalla giurisprudenza di legittimità. La sua oggettiva posizione di conflittualità avrebbe dovuto spingerlo a non accettare l'incarico oppure a fornire tutto il ventaglio degli elementi tecnicamente rilevanti alla Pubblica Accusa. Si ribadisce, infine, il principio espresso dalla più recente ed univoca Giurisprudenza di legittimità, per la quale al Giudice per le Indagini Preliminari è inibita l'adozione *de plano* di un decreto d'archiviazione, in cui lo stesso G.I.P., in costanza di opposizione, anticipi un giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi investigativi indicati dalla persona offesa, nonché sulla infondatezza della *notitia criminis*. In realtà, le ragioni di inammissibilità, indicate tassativamente dall'art. 410 c.p.p., comma 1°, non possono essere dilatate od estese secondo discrezionalità dal Giudice, né sotto il profilo qualitativo né tantomeno sotto l'aspetto quantitativo. Ciò, effettivamente, causerebbe una lesione dell'interesse della persona offesa, consistente nel sottoporre a controllo la scelta di inazione del Pubblico Ministero. L'Autorità Giudicante, in sintesi, non può esercitare *de plano* poteri valutativi riferibili ad un giudizio prognostico, che vada ad investire la fondatezza del merito delle richieste contenute nell'atto oppositivo. Tanto è vero che il giudizio in parola potrà avvenire esclusivamente in seguito ad un regolare contraddittorio camerale. Nel caso di specie, il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano non dovrebbe negare alla persona offesa opponente l'effettiva possibilità di poter interloquire - in una apposita udienza camerale - con la Pubblica Accusa in regime di contraddittorio, vista la complessità e il tecnicismo della materia trattata. Appare evidente, alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, che il G.I.P. del Tribunale di Bolzano, qualora dovesse ritenere *de plano* infondata la notizia di reato, inevitabilmente lederebbe un diritto della persona offesa. Diritto fondamentale consistente in una efficace partecipazione della stessa al procedimento penale. Detta partecipazione, difatti, si concretizza e si fa visibile tramite un accertamento in contraddittorio camerale, che involga tutte le considerazioni sviluppate dalla persona offesa nel proprio atto d'opposizione alla richiesta di archiviazione. Infine, la stessa Corte Costituzionale riconosce come nel sistema del nuovo codice di procedura penale risulta particolarmente valorizzato il diritto di difesa della persona offesa soprattutto nella fase procedimentale delle indagini preliminari, entro la quale si colloca il procedimento di archiviazione (Cfr. Corte Cost. sentenza n. 353/1991). Detta posizione, oltre ad essere garantita da norme interne, è debitamente riconosciuta anche dall'Ordinamento sovranazionale (Cfr. art. 2 della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 15.03.2001, n. 2001/220 GAI, nonché Raccomandazione R (85) 11 del Consiglio d'Europa).

4. OGGETTO DELL'INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA E I RELATIVI ELEMENTI DI PROVA.

Rilevato che il dott. Andrea Sacchetti, titolare del fascicolo penale, non ha svolto *indagini preliminari complete*, ritenendo i fatti denunciati *penalmente irrilevanti* e comunque privi di volontà colpevole (*dolo*), chiede, ai fini dell'ammissibilità della presente opposizione alla richiesta di archiviazione, di disporre la prosecuzione delle indagini, acquisendo, anche attraverso specifica delega alla Polizia Giudiziaria competente, il materiale, nonché ogni altro elemento di prova, documentale e/o dichiarativa, utile a dimostrare la *condotta illecita* dell'indagato; in particolare, chiede di acquisire il *dato* su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al dott. Giuseppe Scattone. In conclusione, si ribadisce che nel caso in esame si è avuta una *dolosa alterazione del vero* e, per le ragioni sopra esposte, difficilmente si può parlare di involontario errore della mente.

Ossequia.

Ortona, addì 03.06.2017

(dott. Gennaro Baccile)

